

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE

1. La Consulta dei giovani è stata istituita dal Comune di Orbetello, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2006, di seguito modificata con deliberazione n. 12 del 25.02.2014.
2. La Consulta ha sede presso il Comune.
3. La Consulta esercita le sue funzioni operando per un raccordo tra l'Amministrazione Comunale e i gruppi e le associazioni giovanili presenti nel territorio e per permettere un adeguato sviluppo delle politiche giovanili.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Orbetello, nel riconoscere i valori della partecipazione e della democrazia ritiene che la partecipazione attiva e concreta dei giovani possa contribuire alla costruzione e allo sviluppo di una società più vicina alle esigenze delle generazioni future. Secondo i principi di apertura, partecipazione, responsabilità e coerenza contenuti nel Libro Bianco sulla gioventù dell'unione Europea, la Consulta dei giovani diviene strumento e canale privilegiato di comunicazione e ascolto dei giovani cittadini con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3 - ATTRIBUZIONI

La Consulta è un organo provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili e nello specifico:

- Esprime pareri consultivi sulle attività giovanili che vengono programmate e gestite sul territorio comunale;
- Suggerisce promuove e collabora nella realizzazione di iniziative giovanili;
- Promuove dibattiti, incontri, ricerche e favorisce iniziative inerenti le tematiche giovanili;
- Suggerisce e promuove iniziative in campo sportivo, sociale e musicale, culturale ed educativo;
- migliora la diffusione di informazione su tematiche sanitarie e su opportunità di studio e ricerca e corsi di formazione;

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. La Consulta dei giovani è composta da:
 - a) 2 componenti del Consiglio Comunale al di sotto dei 30 anni di età scelti dal Consiglio Comunale, uno di maggioranza e uno di minoranza;
 - b) Assessore alle Politiche Giovanili;
 - c) Massimo 11 componenti e comunque sempre in numero dispari di giovani in età compresa tra 16 e 30 anni individuati mediante avviso pubblico, tramite una domanda da presentare integrata da un curriculum in cui figurino la partecipazione ad associazioni, tra i componenti delle associazioni sportive, sociali e culturali che svolgono attività riferita al mondo giovanile e singoli cittadini. Qualora le richieste di partecipazione fossero superiori ad undici, spetterà alla Giunta, motivandola debitamente, la decisione di aumentare il numero dei componenti.
 - d) Il Presidente viene nominato a scrutinio segreto dall'Assemblea nella prima seduta scegliendolo fra i propri membri
 - e) alle sedute dell'Assemblea parteciperà un dipendente scelto dal Dirigente agli Affari generali con funzioni di segretario della Consulta.

2. La Consulta resta incarica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.
3. I componenti nominati non possono svolgere incarichi retribuiti per il Comune.

ARTICOLO 5 - FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. La Consulta è convocata dal presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità. La Comunicazione è inviata almeno 5 giorni prima della data della convocazione stessa tramite avviso telefonico o a mezzo e-mail oppure tramite il servizio postale.
2. Possono altresì richiedere la convocazione della Consulta, dietro giustificato motivo, almeno la metà dei componenti della Consulta stessa. La richiesta di convocazione deve pervenire al Presidente che provvederà nei modi e nei tempi di cui al precedente comma 1.
3. La Consulta, qualora se ne presenti la necessità sulla base degli argomenti trattati e comunque previo parere favorevole del presidente può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni.
4. Le decisioni sono assunte a voto palese e di maggioranza. In caso di parità di voti alla prima votazione, si procederà ad ulteriore dibattito e ad una seconda votazione. Qualora risultasse ancora parità di voto, prevale il voto del Presidente.
5. Per la validità delle riunioni della Consulta è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza. In seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza.
6. In caso uno dei componenti nominati non sia presente alle riunioni per più di tre sedute consecutive, salvo giustificati motivi, è considerato decaduto. Il Sindaco, con proprio atto, provvederà alla nomina di un nuovo componente.
7. Le sedute della Consulta vengono verbalizzate. Il verbale è conservato presso l'Ufficio del Dirigente del settore di riferimento o suo delegato.
8. Il funzionamento della Consulta, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria è garantito con personale comunale.

ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.